



Il ricambio "pericoloso"

Il fenomeno della contraffazione, nei vari settori e declinazioni, sta assumendo proporzioni sempre più imponenti ed è causa di gravi ripercussioni sociali ed economiche, che incidono sempre più negativamente sul funzionamento dei mercati

dell'avv. **Francesco Paolo Messina**

Esiste una complessa normativa (nazionale, comunitaria e internazionale) attraverso la quale viene disciplinato il diritto della proprietà intellettuale e industriale e che tende a reprimere ogni forma di manifestazione della falsificazione e della concorrenza sleale legata a detto fenomeno.

Nel vasto mondo dell'abusivismo commerciale sono state introdotte, a livello comunitario, le definizioni "merci contraffatte" e "merci usurpative".

Le *merci contraffatte* sono quelle su cui, senza autorizzazione, è stato apposto un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci.

Si parla di merci contraffatte anche quando il marchio, di fabbrica o di commercio, viene illegittimamente utilizzato sugli imballaggi (pur se presentati separatamente dal prodotto), o quando viene abusivamente copiato e riprodotto un segno distintivo.

Le *merci usurpative*, invece, sono copie di prodotti fabbricati senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi. La contraffazione è severamente punita dal nostro ordinamento. L'art. 473 del Codice penale prevede il reato di "contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali" e dispone, ai primi due commi, che "... chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri,



Una complessa normativa (nazionale, comunitaria e internazionale) disciplina il diritto della proprietà intellettuale e industriale e tende a reprimere ogni forma di manifestazione della falsificazione e della concorrenza sleale legata a detto fenomeno

Diverse tipologie di contraffazione

La contraffazione può assumere diverse forme. Queste sono le più diffuse, secondo uno studio realizzato da Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica):

- **contraffazione totale:** prodotto che utilizza lo stesso marchio e visivamente è simile/similare/uguale al prodotto imitato;
- **contraffazione di marchio:** utilizzo del marchio con prodotti che sono o possono essere del tutto dissimili da quelli commercializzati col marchio legale;
- **contraffazione di omologazione/certificazione:** sono apposte o dichiarate certificazioni di qualità e/o omologazioni europee senza che queste siano state realmente ottenute;
- **contraffazioni di qualità:** dichiarazioni di qualità e/o caratteristiche non veritiere;
- **contraffazione di brevetti:** uso dei brevetti;
- **contraffazione diciture:** utilizzo di diciture false (ad esempio, "Made in Italy").

Le merci contraffatte sono quelle su cui, senza autorizzazione, è stato apposto un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci. Le merci usurpative, invece, sono copie di prodotti fabbricati senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi



delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 2.065 euro".

"Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati".

Per combattere la piaga della contraffazione è stata adottata una serie di rimedi, tra i quali quello decisamente più efficace attiene al controllo dell'origine del prodotto. In particolare, è previsto che una merce commercializzata nel territorio italiano e comunitario deve riportare indicazioni visibili ed leggibili relative al nome ed alla sede del produttore e/o dell'importatore che ha introdotto il bene nella Comunità Economica Europea. Oltre alle indicazioni innanzi riportate, ogni prodotto deve ottenere una certificazione, la quale attesta la qualità e la non pericolosità del bene.

La contraffazione dei ricambi

Il settore dei ricambi auto, ovviamente, non resta indenne all'invasione di merce

contraffatta che, oltre ad essere priva di qualsivoglia certificazione, risulta essere assai pericolosa non solo per i veicoli sui quali viene montata ma, cosa ben più grave, per le persone ivi trasportate e per i soggetti terzi.

Per ricambi contraffatti si intendono tutti quei componenti non certificati, immessi sul mercato senza possedere le caratteristiche e le qualità del prodotto e che sono fabbricati in assenza di autorizzazione da parte del titolare del brevetto o del marchio.

Nella pratica, specie per i non addetti ai lavori e stralciati i casi di pirateria in cui l'imitazione è grossolana, può risultare difficile riconoscere un ricambio falsificato e, per evitare di patire le pesanti con-

Il settore dei ricambi auto non è indenne all'invasione di merce contraffatta che, oltre ad essere priva di qualsivoglia certificazione, risulta essere assai pericolosa



Per combattere la piaga della contraffazione è stata adottata una serie di rimedi, tra i quali quello decisamente più efficace attiene al controllo dell'origine del prodotto

Prodotti soggetti a contraffazione

In base a uno studio realizzato da Anfia (Gruppo Componenti), l'elenco sotto riportato evidenzia i prodotti maggiormente soggetti a contraffazione:

- sistemi frenanti a disco per auto e motoveicoli;
- cinghie, tenditori, pompe acqua;
- fanali, luci targa, segnalatori rimorchio, fari lavoro;
- pistoni, cuscinetti motore, pompe acqua, pastiglie freno, componenti sistemi frenanti;
- proiettori, fanali, fari, fendinebbia, motorini d'avviamento, alternatori...;
- candele, componenti di sistemi d'iniezione benzina e diesel, filtri, spazzole tergicristallo;
- cuscinetti, pompa acqua, galoppini tendicinghia, punterie idrauliche, cuscinetti a rullini;
- dischi freno, pastiglie freno, testine sterzo;
- spazzole, frizioni;
- copriuota, sportelli carburante, mostrine comando riscaldamento, sigle.

La contraffazione è severamente punita dal nostro ordinamento. L'art. 473 del Codice penale prevede il reato di "contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali" e dispone, ai primi due commi, che "... chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali... è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 2.065 euro"



sequenze legate all'utilizzo o vendita di merce contraffatta, è necessario seguire alcuni accorgimenti.

Anzitutto, gli acquisti devono sempre essere effettuati presso fornitori ufficiali o comunque conosciuti sul mercato, i quali garantiscono l'origine del ricambio, sul quale deve essere ben chiara l'indicazione di origine e deve essere apposta la relativa certificazione (marchio CE).

In secondo luogo è obbligo, per chi acquista, confrontare il prezzo del prodotto offerto con quello di mercato.

Se il divario è eccessivo e non giustificato, sicuramente si è in presenza di un sintomo molto forte della contraffazione. Per quel che riguarda, poi, le conseguenze connesse alla commercializzazione di prodotti contraffatti ed alla loro installazione, vi è una responsabilità penale che coinvolge tutti coloro che partecipano alla filiera commerciale.

Infatti, sono personalmente responsabili il produttore, il distributore, il ricambista e l'autoriparatore che hanno provveduto alla commercializzazione di prodotti contraffatti, e detta responsabilità è a carico di colui che materialmente ha falsificato o imitato il ricambio e del rivenditore che, adottando la normale diligenza, non pote-

va non sapere ovvero, più semplicemente, accorgersi che il ricambio era contraffatto. Poiché, poi, un ricambio contraffatto è spesso privo dei requisiti di affidabilità, accanto alla responsabilità penale vi è il rischio, più che concreto, che si debba provvedere anche al risarcimento di tutti i danni connessi e consequenziali all'utilizzo del ricambio contraffatto.

La storia racconta casi in cui, per cuscinetti o pastiglie freno rivelatesi false, si sono verificati gravi incidenti che hanno avuto tragiche conseguenze.

Sicuramente meno suggestiva, ma decisamente più probabile, è la possibilità che un ricambio contraffatto possa danneggiare seriamente e irrimediabilmente il veicolo su cui è montato.

In entrambi i casi chi ha installato, venduto o fabbricato il prodotto sarà comunque penalmente responsabile ed obbligato civilmente a risarcire il danno connesso, provocato dal ricambio contraffatto.

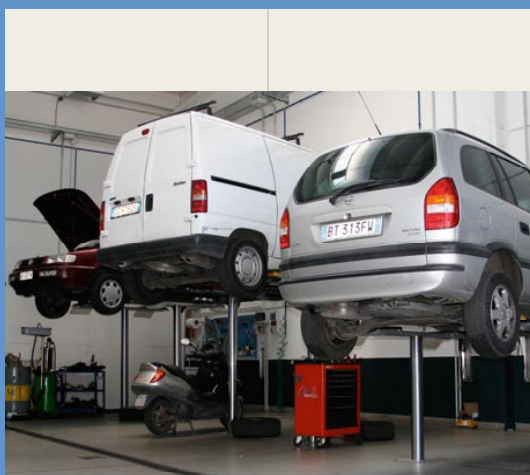
In definitiva, direttamente legata alla piaga della contraffazione è quella della sicurezza. Per principio un ricambio contraffatto, privo di certificazioni di origine e qualità, non è un ricambio sicuro.

Per prodotto sicuro si intende "qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso



Gli acquisti devono sempre essere effettuati presso fornitori ufficiali o comunque conosciuti sul mercato, i quali garantiscono l'origine del ricambio, sul quale deve essere ben chiara l'indicazione di origine e deve essere apposta la relativa certificazione (marchio CE)

Vi è obbligo, per chi acquista, di confrontare il prezzo del prodotto offerto con quello di mercato. Se il divario è eccessivo e non giustificato, sicuramente si è in presenza di un sintomo molto forte della contraffazione



È personalmente e penalmente responsabile chi ha installato, venduto o fabbricato il prodotto e obbligato civilmente a risarcire il danno connesso, provocato dal ricambio contraffatto

normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio per la salute e la sicurezza delle persone" (Art. 103 Codice del consumo).

Ancora una volta, l'obbligo di mettere in commercio ricambi sicuri incombe sull'intera filiera commerciale e cioè sul produttore, sull'importatore, sul distributore, sul ricambista e, per finire, sull'officina.

Onde evitare le responsabilità conseguenti al mancato rispetto dell'obbligo innanzi citato, anche in questo caso basta avere particolare cautela nell'acquisto del bene ed esaminare con attenzione il prodotto fornito, verificare se lo stesso è dotato di un proprio imballo, se è riportata l'identità del produttore e la relativa certificazione, nonché se sono fornite istruzioni per il montaggio e lo smaltimento.

Qualora dovesse essere scoperto che il ricambio è pericoloso, è necessario informare tempestivamente l'autorità competente (cui dovranno essere forniti tutti i dati di acquisto e la giacenza di magazzino) e astenersi dalla commercializzazione del prodotto.

Particolarmente severe sono le sanzioni previste per coloro che commercializzano

Vi è il rischio, più che concreto, che si debba provvedere al risarcimento di tutti i danni connessi e consequenziali all'utilizzo del ricambio contraffatto

prodotti pericolosi e dette pene prevedono l'arresto da sei mesi ad un anno, oltre all'ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Anche la mancata denuncia o il mancato ritiro dal mercato comportano l'applicazione di severe sanzioni amministrative che variano a seconda dei casi e che, comunque, sono sempre superiori a qualche migliaia di euro.

Evidenziati i rischi diretti e indiretti connessi alla commercializzazione di prodotti contraffatti, senza dimenticare i necessari e importantissimi principi moralistici che non è opportuno reclamare in questa sede stante la serietà del lettore, è imprenditorialmente strategico combattere ogni forma di contraffazione e collaborare per la diffusione della cultura del ricambio sicuro.

Domande per l'avvocato...

Se avete delle domande particolari di natura legale da rivolgere all'avvocato Francesco Paolo Messina, autore di questa rubrica, inviate un'e-mail in redazione a: maria.ranieri@reedbusiness.it